

CALENDARIO VENATORIO REGIONALE 2012-2013

(L.R. 2/2002 e s.m.i., D.C.R. n. 62 del 24.07.2012)

STAGIONE VENATORIA

1. La stagione venatoria ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio.
2. Per l'intera stagione venatoria la caccia è consentita tre giorni per ogni settimana, che il titolare della licenza può scegliere fra quelli di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.
3. Nel periodo dal 1 ottobre al 30 novembre di ogni anno, fermo restando il divieto di caccia nei giorni di martedì e venerdì, è consentito ad ogni cacciatore, per la caccia da appostamento alla selvaggina migratoria, di usufruire anche in modo continuativo delle giornate di caccia a propria disposizione per l'intera stagione venatoria.
- 3 bis. In tutte le zone di protezione speciale (ZPS) individuate dalla Regione Toscana l'attività venatoria e l'attività di allenamento e addestramento cani sono consentite nel rispetto della normativa regionale di attuazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007 recante criteri minimi per la definizione di misure di conservazione e a zone di protezione speciali. Nel mese di gennaio l'attività venatoria nelle ZPS è consentita, fatta eccezione per la caccia agli ungulati, nei soli giorni di domenica e giovedì.

GIORNATA VENATORIA

1. L'esercizio venatorio è consentito da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto; per il periodo compreso fra la terza domenica di settembre e il 31 gennaio sono indicati i seguenti specifici orari:
 - a) dal 15 al 30 settembre: dalle ore 6,00 alle ore 19,00 (ora legale);
 - b) dal 1 ottobre al 15 ottobre: dalle ore 6,30 alle ore 18,30 (ora legale);
 - c) dal 16 ottobre all'ultimo giorno di validità dell'ora legale: dalle ore 6,45 alle ore 18,15 (ora legale);
 - d) dal giorno di ripristino dell'ora solare al 31 ottobre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15;
 - e) dal 1 novembre al 15 novembre: dalle ore 6,00 alle ore 17,00;
 - f) dal 16 novembre al 30 novembre: dalle ore 6,15 alle ore 16,45;
 - g) dal 1 dicembre al 15 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,38;
 - h) dal 16 dicembre al 31 dicembre: dalle ore 6,45 alle ore 16,45;
 - i) dal 1 gennaio al 15 gennaio: dalle ore 7,00 alle ore 17,15;
 - l) dal 16 gennaio al 31 gennaio: dalle ore 06,45 alle ore 17,30.

Fanno eccezione:

- a) la caccia di selezione agli ungulati che termina un'ora dopo il tramonto;
- b) la caccia alla beccaccia che inizia un'ora dopo gli orari di cui sopra.

MODALITA' E FORME DI CACCIA

1. L'esercizio venatorio dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio di ogni anno è consentito, anche con l'ausilio del cane, in forma vagante e/o da appostamento fisso o temporaneo.
2. Le province possono regolamentare, nel periodo compreso fra il 1 gennaio ed il 31 gennaio, la caccia vagante e l'uso del cane. La provincia può altresì regolamentare, nel periodo compreso fra l'8 dicembre ed il 31 gennaio l'uso del cane da seguita.
3. È vietato, per l'installazione degli appostamenti temporanei, utilizzare materiale fresco proveniente da colture arboree sia agricole che forestali e da piante destinate alla produzione agricola. Può essere utilizzata vegetazione spontanea, esclusivamente arbustiva o erbacea, appartenente a specie non tutelate dalla normativa vigente.
4. Gli appostamenti temporanei devono essere rimossi a cura dei fruitori al momento dell'abbandono e comunque al termine della giornata venatoria. Le postazioni per la caccia agli ungulati possono essere lasciate in essere con il consenso del proprietario e del conduttore del fondo. Gli appostamenti temporanei possono essere installati un'ora prima dell'orario di caccia.
5. L'accesso agli appostamenti fissi o agli appostamenti temporanei nelle zone dove non è permessa la caccia vagante o nel caso di fruizione continuativa di giornate di caccia di cui all'articolo 1, comma 3, è consentito solo con il fucile smontato o racchiuso in idoneo involucre e scarico.
6. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.
7. Non è consentita la posta alla beccaccia né la caccia da appostamento al beccaccino.
- 7 bis. Le province nel calendario venatorio provinciale possono decidere che la caccia alla beccaccia avvenga esclusivamente in forma vagante e con l'ausilio del cane da ferma o da cerca.
8. La caccia alla lepre in battuta può essere effettuata con un massimo di sette partecipanti.

CARNIERE GIORNALIERO

1. Per ogni giornata di caccia il carniero complessivo non può superare i due capi di selvaggina stanziale ed i venti capi di selvaggina migratoria.
2. Il prelievo giornaliero di ogni cacciatore non può superare per specie le seguenti quantità:
 - a) lepre: un capo;
 - b) palmipedi, trampolieri e rallidi: otto capi complessivi;
 - c) beccaccia: tre capi;
 - d) tortora: dieci capi.
3. I limiti giornalieri di carniero relativi alla selvaggina stanziale di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle aziende faunistiche venatorie e agrituristiche venatorie nelle quali valgono i piani di abbattimento annuali approvati dalla provincia.
4. Per gli ungulati il cui prelievo avvenga nell'ambito di piani di abbattimento non sono applicati i limiti di cui al comma 1 e i capi vengono registrati nelle apposite schede.

SICUREZZA NELL'ESERCIZIO VENATORIO

1. Tutti i cacciatori partecipanti alle battute di caccia al cinghiale devono indossare indumenti ad alta visibilità ed avere idonea formazione sulle regole di comportamento in sicurezza nell'esercizio venatorio.

ALLENAMENTO E ADDESTRAMENTO CANI

1. L'allenamento ed l'addestramento dei cani è consentito, nei giorni fissati all'articolo 30, comma 10, della legge regionale 12 gennaio 1994 n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"), dalla terza domenica di agosto al giovedì precedente la terza domenica di settembre, dal sorgere del sole alle ore 11.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00 (ora legale), sull'intero territorio regionale non soggetto a divieto di caccia. L'allenamento e l'addestramento dei cani è consentito ai soli cacciatori iscritti all'ambito territoriale di caccia (ATC). L'allenamento e l'addestramento non è consentito nelle aree interessate dalle produzioni agricole soggette a danneggiamento di cui all'articolo 42, comma 2, della l.r. 3/1994 e alla deliberazione del Consiglio regionale 20 dicembre 1994, n. 588, anche se prive di tabellazione.

TESSERINO VENATORIO

1. Il cacciatore deve essere munito del tesserino venatorio, valido su tutto il territorio nazionale, rilasciato dal comune di residenza, previa esibizione della licenza di caccia valida e del cedolino attestante la riconsegna del tesserino della stagione precedente. I cacciatori che hanno cambiato residenza dopo l'inizio della precedente stagione venatoria ritireranno il tesserino al

comune di provenienza.

2. Il cacciatore, all'inizio della giornata venatoria, deve marcare, con un segno (■) o (●), mediante penna indelebile di colore scuro, preferibilmente nero, gli appositi spazi del tesserino venatorio in corrispondenza della data della giornata di caccia e dell'ATC o istituto privato. Deve inoltre indicare l'eventuale mobilità e la fruizione continuativa delle giornate di caccia alla selvaggina migratoria da appostamento. Deve essere altresì indicato, dopo l'abbattimento, ogni capo di selvaggina stanziale e di beccaccia. Per la selvaggina migratoria, deve essere indicato, negli appositi spazi al termine della giornata di caccia, il numero dei capi abbattuti. Il tesserino venatorio consente l'effettuazione di un numero complessivo di giornate pari a quelle a disposizione di ogni cacciatore per l'intera stagione venatoria (terza domenica di settembre - 31 gennaio). Tutte le giornate di caccia effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dell'articolo 8, comma 1 o in altre regioni, sono cumulabili.

3. Il deposito dei capi di stanziale e di beccaccia abbattuti deve essere indicato sul tesserino venatorio mediante l'apposizione di un cerchio attorno alla segnatura (X) o (I) che contrassegna l'abbattimento del capo, così come indicato nel tesserino venatorio.

4. Il tesserino è mezzo di controllo delle quantità e delle specie prelevate ed a tal fine deve essere riconsegnato non oltre il 20 marzo di ogni anno al comune di residenza o in caso di cambio di residenza al comune che lo ha rilasciato.

TESSERINO PROVINCIALE PER LA CACCIA DI SELEZIONE A CERVIDI E BOVIDI

1. Per la caccia di selezione a cervidi e bovidi le province rilasciano ai cacciatori abilitati un apposito tesserino su cui annotare le giornate di caccia e gli abbattimenti effettuati fino al completamento del piano di abbattimento assegnato. Nel periodo compreso tra la terza domenica di settembre e il 31 di gennaio deve essere segnato anche il tesserino venatorio di cui all'articolo 6.

PERIODI DI CACCIA E SPECIE CACCIABILI

1. Dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre la caccia è consentita a: coniglio selvatico, allodola, merlo, pernice rossa, quaglia, starna, tortora (*Streptopelia turtur*). Per la pernice rossa e la starna le province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia. Tali limitazioni non si applicano nelle aziende faunistiche venatorie nelle quali la provincia abbia approvato specifici piani di prelievo.
2. Dalla terza domenica di settembre all'8 dicembre è consentita la caccia alla lepre comune. Le province possono, per motivate ragioni legate alla consistenza faunistica, posticipare la chiusura al 31 dicembre.
3. Dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio la caccia è consentita alle seguenti specie: alzavola, beccaccia, beccaccino, canapiglia, cesena, codone, colombaccio, cornacchia grigia, fagiano, fischione, folaga, frullino, gallinella d'acqua, gazza, germano reale, ghiandaia, marzaiola, mestolone, moretta, moriglione, pavoncella, porciglione, tordo bottaccio, tordo sassello, volpe.
4. Dalla terza domenica di settembre al 31 ottobre è consentita la caccia al combattente.

- Dal 1° ottobre 2012 al 31 dicembre 2012 o dal 1° novembre 2012 al 31 gennaio 2013 è consentita la caccia al cinghiale su tutto il territorio regionale secondo le modalità definite dalla legge e dal regolamento regionale. Le province definiscono le zone, i periodi e i giorni di caccia;

6. Nel rispetto delle indicazioni contenute nei propri piani faunistico venatori, le Province approvano, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente.

Le province sono invitate a tener conto, in fase di approvazione dei piani di abbattimento degli ungulati in selezione di cui al novellato articolo 7, comma 6, della l.r. 20/2002, dei suggerimenti espressi da ISPRA relativamente ai periodi venatori nonché della situazione faunistica esistente nel territorio di competenza. Nell'ambito dei piani di abbattimento degli ungulati in selezione, il prelievo dei capi assegnati è consentito per cinque giorni alla settimana, escluso il martedì e il venerdì, nei periodi diversi dal periodo 16 settembre 2012 - 31 gennaio 2013

- 6 bis. I cacciatori che hanno optato per la forma di caccia in via esclusiva di cui all'articolo 28, comma 3, lettera d), della l.r. 3/1994, possono effettuare il prelievo selettivo durante tutto il periodo consentito per cinque giorni alla settimana con l'esclusione dei giorni di silenzio venatorio.

DEROGHE

1. La Giunta regionale può consentire, sulla base delle scelte effettuate nei piani faunistico-venatori provinciali, su richiesta delle province, nel primo giorno utile di settembre e nella domenica successiva la caccia da appostamento alle seguenti specie: tortora (*Streptopelia turtur*), colombaccio, merlo, gazza, ghiandaia, cornacchia grigia. La Giunta regionale può altresì consentire, su richiesta delle province, nei laghi artificiali o altre superfici allagate artificialmente la caccia solo da appostamento fisso, all'alzavola, al germano reale e alla marzaiola. Nei giorni di apertura anticipata della caccia il prelievo giornaliero del colombaccio non può superare i cinque capi, del merlo da appostamento temporaneo non può superare i quattro capi e per i palmipedi non può superare i quattro capi complessivi. La Giunta regionale individua gli orari di caccia e i territori ove questa può essere svolta, nel rispetto dell'arco temporale di cui all'articolo 18, comma 2, della l. 157/1992.
2. L'allenamento e l'addestramento dei cani è vietato nelle giornate di caccia autorizzate ai sensi del comma 1.
3. Nelle aziende agrituristiche-venatorie è ulteriormente consentito, nel rispetto dei piani di abbattimento approvati dalle province, il prelievo delle seguenti specie provenienti da allevamento: germano reale, pernice rossa, starna, quaglia, lepre in aree recintate, fino al 31 gennaio. Per gli ungulati, in dette aziende, il prelievo venatorio in aree recintate, è consentito dal 1 agosto al 15 marzo e anche in caso di terreno coperto da neve.
4. Le province possono, sentiti i comitati di gestione degli ATC, vietare la caccia al fagiano, fatta eccezione per le AFV e AATV, nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 gennaio.

IMMISSIONI

1. Nei territori degli ATC le immissioni di selvaggina sono consentite dalla data di chiusura della caccia alla specie da immettere fino al 15 agosto di ciascun anno, fatta eccezione per le strutture di ambientamento o zone di rispetto dove la caccia è vietata.

SANZIONI

1. Per le violazioni alle norme della presente legge non espressamente previste dalla l.r. 3/1994 e dalla l. 157/1992 si applicano le sanzioni di cui alla lettera q) dell'articolo 58 della l.r. 3/1994.
2. Per la mancata riconsegna del tesserino venatorio si applica una sanzione amministrativa da euro 5,00 a euro 30,00.

NORMA FINALE

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, valgono le disposizioni vigenti in materia.
2. La Giunta regionale, nell'attivazione degli accordi di cui all'articolo 12, comma 3, del regolamento regionale 3 maggio 1996 n. 3 (Regolamento di accesso e gestione degli ATC) determina le forme e le modalità di caccia tenuto conto delle condizioni di reciprocità.

INTEGRAZIONI DELLA PROVINCIA DI PISTOIA

STAGIONE VENATORIA 2012-2013 (Del. Giunta Prov. n. 112 del 07.08.12)

a) Nel periodo compreso fra il 2 gennaio e il 31 gennaio 2013 la caccia vagante e l'uso del cane sono consentiti in tutto il territorio provinciale. Nel mese di gennaio l'uso del cane da seguita è consentito esclusivamente:

- per la caccia in battuta alla volpe per il periodo 2-31 gennaio 2013;
- per il periodo 2 - 31 gennaio 2013 per la caccia al cinghiale in battuta, consentita secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e dal Regolamento approvato dal Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia n. 16 con deliberazione n. 8 del 18.3.2010;
- per la caccia alla Minilepre, così come regolamentata alla lettera m;

b) L'addestramento e l'allenamento dei cani sono consentiti dal 26 agosto al 13 settembre 2012 nei giorni di giovedì, sabato e domenica dal sorgere del sole alle ore 11,00 e il martedì dalle ore 16,00 alle ore 19,00. Nell'area contigua della riserva naturale "Padule di Fucecchio" l'allenamento e l'addestramento dei cani sono consentiti esclusivamente nei giorni di giovedì, sabato e domenica, dal sorgere del sole alle ore 11,00.

c) Il prelievo delle specie Capriolo, Daino e Cervo è autorizzato secondo il piano di assestamento predisposto dal Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia n. 16 e dagli istituti faunistico-venatori privati, con le modalità stabilite dalla normativa vigente e dai Regolamenti vigenti dell'ATC Pistoia 16 e dal regolamento regionale n. 33/R del 26/07/2011, secondo i seguenti periodi per specie, classe e sesso:

Capriolo:

maschi adulti e giovani: dal 15 agosto al 31 ottobre 2012

femmine: dal 2 gennaio 2013 al 14 marzo 2013

piccoli: dal 29 agosto 2012 al 14 marzo 2013

Daino:

maschi: dal 29 agosto al 30 settembre 2012 e dal 1 novembre 2012 al 14 marzo 2013

femmine: dal 2 gennaio 2013 al 14 marzo 2013

piccoli: dal 29 agosto al 03 ottobre 2012 e dal 17 ottobre 2012 al 14 marzo 2013

Cervo:

maschi adulti: dall'11 agosto al 15 settembre 2012 e dal 15 ottobre 2012 al 14 febbraio 2013

maschi sub-adulti: dal 01 settembre al 15 settembre 2012 e dal 15 ottobre 2012 al 14 marzo 2013

maschi giovani: dal 15 ottobre 2012 al 14 marzo 2013

femmine adulte, sottili e piccoli: dal 01 dicembre 2012 al 14 marzo 2013

d) Nel periodo 1 novembre - 31 gennaio, in coincidenza con la caccia in battuta al cinghiale, la caccia di selezione a Capriolo, Daino e Cervo potrà essere esercitata nei giorni di lunedì e giovedì di ogni settimana, all'interno dei periodi su indicati per ogni specie e classe di sesso e di età, e comunque nel rispetto della normativa sulle opzioni di caccia di cui al comma 3 art. 28 della L.R.T. 3/94.

e) Sono individuati per la caccia di selezione a Capriolo e Daino i territori dei distretti A, B, C, D, E, F di cui al piano faunistico provinciale approvato con deliberazione del CP n. 308 del 12.09.2006 e gli istituti faunistici venatori privati autorizzati;

f) è individuato per la caccia di selezione al Cervo tutto il territorio del distretto A.C.A.T.E.R. Centrale Come da Piano annuale operativo 2012-2013 e gli istituti faunistici venatori privati autorizzati;

g) la caccia alla Starna, Pernice Rossa e Lepre termina l'8 dicembre 2012;

h) la caccia al Cinghiale in battuta è consentita secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente e dal Regolamento approvato dal Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia n. 16 con deliberazione n. 8 del 18.3.2010 dal 1 novembre

2012 - 31 gennaio 2013 nei territori individuati dal piano faunistico provinciale approvato con deliberazione del CP n. 308 del 12.9.2006 e successive modifiche e integrazioni e negli istituti faunistico venatori privati autorizzati;

i) La caccia al Fagiano, fatta eccezione per le Aziende faunistico-venatorie e Agrituristico-venatorie, termina il 31 dicembre 2012;

j) La caccia nell'Area contigua Padule di Fucecchio è disciplinata dal regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 313 del 21.10.2003 e successive modifiche e integrazioni. Le giornate utilizzate all'interno dell'area contigua dovranno essere segnalate sul tesserino venatorio regionale.

k) Nella ZPS "Padule di Fucecchio" l'esercizio venatorio è consentito secondo le seguenti modalità:

- nel mese di gennaio l'attività venatoria è consentita nei soli giorni di giovedì e domenica;
- è vietata la caccia nei giorni di pre-apertura;
- è vietato l'utilizzo di munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide quali laghi, stagni paludi, acquitrini, lanche e lagune d'acqua dolce, nonché nel raggio di m. 150 dalle rive più esterne;
- è vietata l'effettuazione di ripopolamenti faunistici a scopo venatorio ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, a dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
- è vietato abbattere esemplari appartenenti alle specie Combattente (*Philomachus pugnax*) e Moretta (*Aythya fuligula*);
- è vietato l'addestramento dei cani anteriormente al 1 settembre;
- è vietato abbattere in data antecedente al 1 ottobre esemplari appartenenti alle specie Codone (*Anas acuta*), Marzaiola (*Anas querquedula*), Mestolone (*Anas clipeata*) Alzavola (*Anas crecca*), Canapiglia (*Anas strepera*), Fischione (*Anas penelope*) Moriglione (*Aythya ferina*), Folaga (*Fulica atra*), Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*) Porciglione (*Rallus aquaticus*), Beccaccino (*Gallinago gallinago*), Beccaccia (*Scolopax rusticola*), Frullino (*Lymnocyptes minimus*), Pavoncella (*Vanellus vanellus*);

• per l'attività venatoria in presenza di ghiaccio si deve fare riferimento a quanto riportato nel regolamento per l'Area contigua Padule di Fucecchio approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 313 del 21.10.2003 e successive modificazioni e integrazioni;

m) E' consentito l'abbattimento della Minilepre con le seguenti modalità:

- dal 16 settembre al 31 dicembre 2012 in tutto il territorio dei Comuni di Lamporecchio, Larciano, Monsummano e da località La Colonna a sud della strada statale Lucchese fino al confine con la Provincia di Lucca;
- dal 2 gennaio al 31 gennaio 2013 a sud della strada statale Francesca dal confine con la Provincia di Firenze (loc. le Baccane) fino all'area urbana di Monsummano, e da località La Colonna a sud della strada statale Lucchese fino al confine con la Provincia di Lucca;

Non vi sono limitazioni al carniere giornaliero per cacciatore (parere espresso dalla Regione Toscana il 23 ottobre 2008 protocollo n° 279225/U.90) né è conseguentemente dovuta la trascrizione dei prelievi sul tesserino venatorio;

n) Nel periodo 16 settembre 2012 - 31 gennaio 2013 è consentito l'abbattimento della volpe da parte dei selecontrollori durante le attività di prelievo selettivo autorizzato ai cervidi, secondo le modalità individuate dall'ATC Pistoia 16;

o) La caccia alla specie beccaccia è consentita esclusivamente in forma vagante con l'uso del cane da ferma o da cerca. Nel territorio della Provincia l'abbattimento e la detenzione di soggetti di beccaccia durante l'esercizio venatorio è consentito ai soli cacciatori accompagnati da cani da ferma o da cerca;

p) Per tutti gli altri divieti e limitazioni si fa espresso riferimento alla vigenti disposizioni di legge in materia di caccia e al PFV approvato con deliberazione del C.P. n. 308 del 12.09.2006.